



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 aprile 2008 (23.04)
(OR. en)**

8234/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0188 (COD)**

**CODEC 445
RECH 116
COMPET 125
MI 115**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 9-10 aprile 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, sig. Paul RÜBIG (EPP-ED, AT), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente 14 emendamenti (emendamenti 1-14).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono avuti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto l'on. Angelika NIEBLER (EPP-ED, DE) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 45 emendamenti di compromesso (emendamenti 15-59) alla proposta di decisione. Tutti questi emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra. Poco prima della votazione in seduta plenaria il relatore ha presentato due emendamenti orali di modifica degli emendamenti 15 e 30, intesi a tenere conto dell'adesione del Lussemburgo al "programma comune Eurostars", annunciata solo poco prima del dibattito e della votazione in seduta plenaria.

II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 10 aprile 2008 sono stati adottati 44 emendamenti di compromesso (emendamenti 15-17, 19-59), compresi i due emendamenti orali del relatore sugli emendamenti 15 e 30. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e potrebbero pertanto essere accettati dal Consiglio, compresi i due emendamenti orali supplementari. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi linguisti², il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o materiale dal simbolo "||".

² Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al Segretariato della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'8.5.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi linguisti con gli esperti nazionali.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0514),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 169 e l'articolo 172, secondo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0281/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0064/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 aprile 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 169 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in appresso il "Settimo programma quadro"³, prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.
- (2) Il Settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l'identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell'obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell'articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.
- (3) La decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁴, (in appresso il programma specifico Capacità), individua nell'iniziativa ex articolo 169 del trattato nel campo delle piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell'articolo 169 del trattato.

¹ GU C ||

² *Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008.*

³ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. *Rettifica nella GU L 54, del 22.2.2007, pag. 101.*

⁴ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

- (4) Nelle sue conclusioni del 24 settembre 2004, il Consiglio ha riconosciuto l'importanza del ruolo del *Settimo programma* quadro nel favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER) e in questo contesto ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami fra il SER e le organizzazioni intergovernative europee come EUREKA.
- (5) Nelle sue conclusioni del 25 e 26 novembre 2004 il Consiglio ha messo in rilievo l'importanza delle PMI per la crescita e la competitività europee e quindi l'esigenza che gli Stati membri e la Commissione migliorino l'efficacia e la complementarità dei programmi di sostegno alle PMI a livello nazionale ed europeo. Esso ha incoraggiato la Commissione a esaminare le possibilità di sviluppo di un regime di tipo ascendente (bottom-up) per le PMI che effettuano attività di ricerca. Il Consiglio ha ricordato l'importanza del coordinamento dei programmi nazionali per lo sviluppo del SER e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a cooperare strettamente per individuare un ristretto numero di settori in cui applicare l'articolo 169 del trattato. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad approfondire la cooperazione e il coordinamento fra le Comunità e le attività condotte nell'ambito di strutture intergovernative, segnatamente con EUREKA, ricordando la conferenza ministeriale EUREKA del 18 giugno 2004.
- (6) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla scienza e la tecnologia¹, incoraggia gli Stati membri ad adottare incentivi fiscali e di altro tipo, per promuovere l'innovazione industriale, ivi compresi collegamenti con Eureka, con particolare riferimento alle PMI, e sottolinea che sarà possibile realizzare il SER soltanto se una quota sempre maggiore dei finanziamenti destinata alla ricerca verrà gestita dall'Unione, onde conseguire un migliore coordinamento fra le politiche di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale, sia sul piano dei contenuti sia su quello del finanziamento, e se tale finanziamento è complementare alla politica di ricerca negli Stati membri e tra di loro. Il Parlamento europeo crede che debba esser fatto un uso più efficiente e coordinato degli altri meccanismi di finanziamento e sostegno per sostenere il settore R&S e l'innovazione, citando, fra l'altro, EUREKA. È favorevole a rafforzare la cooperazione tra i vari programmi di ricerca nazionali e invita la Commissione ad avviare iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato CE.
- (7) Nella sua comunicazione del 4 giugno 2003² la Commissione ha messo in rilievo l'importanza della partecipazione delle PMI a misure dirette di sostegno della ricerca e dell'innovazione, fondamentale per dare impulso alla capacità innovativa di larghi segmenti dell'economia.
- (8) Allo stato attuale, numerosi programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale per sostenere le attività di ricerca e sviluppo (R&S) nelle PMI dimostrano di non essere sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo finalizzato a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico efficace.
- (9) Nell'intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di agire efficacemente, molti Stati membri hanno preso l'iniziativa, nell'ambito di EUREKA, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo "Eurostars" (in appresso "il programma comune Eurostars") a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S, per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d'Europa.

¹ || GUC 320 E || del 15.12.2005, pag. 259.

² COM(2003)0226.

- (10) Il programma comune Eurostars mira a sostenere PMI che effettuano attività di R&S mettendo a disposizione, in qualsiasi campo tecnologico o industriale, il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su larga scala fra gli Stati membri in materia di ricerca applicata e innovazione a vantaggio di tali PMI. *Il Belgio, la Repubblica ceca, || la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, || l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Repubblica slovacca, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito* (in appresso "gli Stati membri partecipanti"), nonché l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (in appresso "gli altri paesi partecipanti") hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune Eurostars. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 300 milioni di euro nel proposto periodo di sei anni. Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe rappresentare una parte pari al massimo al 25% del contributo pubblico totale al programma comune Eurostars, stimato a 400 milioni di euro.
- (11) Per migliorare l'impatto del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 100 milioni di euro per la sua intera durata. Dato che il programma comune Eurostars risponde agli obiettivi scientifici del Settimo programma quadro e il suo ambito di ricerca rientra nella parte "Ricerca a vantaggio delle PMI" del programma specifico "Capacità" ||, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale parte. *Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l'altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell'allegato III della Decisione 2006/974/CE.*
- (12) *Il* contributo finanziario della Comunità è *soggetto* alla definizione di un piano di finanziamento che prevede l'impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'attuazione congiunta del programma comune Eurostars.
- (13) L'attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l'esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico "Capacità".
- (14) Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l'attuazione del programma comune Eurostars.
- (15) È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione, la quale avrà il compito di provvedere all'efficace attuazione del programma.

- (16) La concessione del contributo comunitario è subordinata all'impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti e all'erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.
- (17) L'erogazione del contributo comunitario è subordinata alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione, ***a nome delle Comunità europee***, e la struttura specifica di esecuzione, contenente le modalità dettagliate per l'utilizzo del contributo stesso. L'accordo generale conterrà le disposizioni necessarie per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità.
- (18) L'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità verrà considerato un'entrata con destinazione specifica, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ (in appresso "regolamento finanziario"). Il contributo massimo erogato dalla Comunità indicato nella presente decisione può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.
- (19) È opportuno che nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre, ***ritirare o sospendere*** il proprio contributo finanziario se il programma comune Eurostars è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva, oppure se gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma.
- (20) ***La valutazione delle proposte deve essere effettuata centralmente da esperti indipendenti. La graduatoria, approvata a livello centrale, è vincolante ai fini dell'assegnazione dei fondi a valere sul contributo comunitario e sulle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars.***
- (21) Per un'attuazione efficace del programma, ***l'aiuto finanziario va concesso a partecipanti a progetti del programma selezionati a livello centrale*** mediante inviti a presentare proposte. ***L'aiuto finanziario e i relativi versamenti devono obbedire a criteri di trasparenza ed efficienza. I versamenti vanno eseguiti nel periodo stabilito sulla base di un accordo da concludersi fra tali organismi di finanziamento nazionali e la struttura specifica di esecuzione. La struttura specifica di esecuzione deve invitare gli Stati membri ad agevolare i pagamenti a favore dei partecipanti ai progetti selezionati, se del caso prevedendo un contributo forfetario.***
- (22) A norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee² (in appresso le "modalità di esecuzione"), il contributo comunitario deve essere gestito in modo centralizzato indiretto, ai sensi del disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, ***38 paragrafo 2*** e 41 delle relative modalità di esecuzione.

¹ G U L 248 del 16.09.2002, pag. 1. Regolamento modificato *da ultimo* dal regolamento (CE ||) n. 1525/2007 (G U L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

² G U L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento *della Commissione* (CE, Euratom) n. 478/2007 (G U L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

- (23) ***Per ogni progetto selezionato, le PMI che effettuano attività di R&S devono contribuire collettivamente alla maggior parte dei costi totali connessi alle attività di R&S di tutti i partecipanti.***
- (24) Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune Eurostars.
- (25) Conformemente agli obiettivi del Settimo programma quadro, al programma comune Eurostars dovrebbero poter partecipare paesi associati al 7°PQ o altri paesi, a condizione che tale partecipazione sia prevista dall'accordo internazionale pertinente e che la Commissione e gli Stati membri partecipanti siano d'accordo.
- (26) Conformemente al Settimo programma quadro, è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare le condizioni del proprio contributo finanziario al programma comune Eurostars in relazione alla partecipazione di qualsiasi paese associato al Settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune Eurostars, di altri paesi, nel corso della sua attuazione, in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
- (27) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità² e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³.
- (28) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito del programma comune Eurostars siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere.
- (29) È necessario che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare ***la capacità delle PMI che effettuano attività di R&S, in particolare, di accedere al programma comune Eurostars come pure*** la qualità e l'efficienza dell'attuazione del programma ■ e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale.
- (30) ***È opportuno che il controllo dell'esecuzione del programma comune Eurostars sia efficace e non imponga inutili oneri ai partecipanti, tra cui in particolare le PMI.***
- (31) ***La struttura specifica di esecuzione dovrebbe incoraggiare i partecipanti ai progetti selezionati a comunicare e diffondere i loro risultati e a rendere disponibili al pubblico tali informazioni,***

¹ GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1.

² GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³ GUL 136 del 31.05.1999, pag. 1. *Regolamento modificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 1233/2007 (GUL 279 del 23.10.2007, pag. 10).*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per l'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito "il settimo programma quadro"), adottato con la decisione 1982/2006/CE, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma di ricerca e sviluppo Eurostars (in appresso "il programma comune Eurostars") avviato congiuntamente *dal* Belgio, **■** *dalla Repubblica ceca*, dalla Danimarca, *dalla Germania*, dall'Estonia, *dall'Irlanda*, *dalla Grecia*, *dalla Spagna*, dalla Francia, **||** dall'Italia, *da Cipro*, dalla Lettonia, dalla Lituania, **dal Lussemburgo**, *dall'Ungheria*, dai Paesi Bassi, *dall'Austria*, dalla Polonia, dal Portogallo, **||** dalla Romania, dalla Slovenia, **dalla Slovacchia**, *dalla Finlandia*, dalla Svezia **e dal Regno Unito**, (in appresso "gli Stati membri partecipanti") e dall'Islanda, da Israele, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia (in appresso "gli altri paesi partecipanti").
2. La Comunità versa un contributo finanziario di importo pari, al massimo, a un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 milioni di euro *per la durata del settimo programma quadro, conformemente ai principi di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante della presente decisione.*
3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti **del** bilancio **generale dell'Unione europea** assegnati alla parte "Ricerca a favore delle PMI" del programma specifico "Capacità" **||**.

Articolo 2

L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

- a) alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti dell'effettiva istituzione del programma comune Eurostars descritto nell'allegato I della presente decisione;
- b) alla creazione o designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, di una struttura con personalità giuridica (ai fini della presente decisione in appresso denominata "struttura specifica di esecuzione"), incaricata dell'attuazione del programma comune Eurostars e del percepimento, assegnazione e controllo del contributo finanziario comunitario nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c), e 56 del regolamento finanziario;
- c) all'istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune Eurostars, conforme *all'allegato II, che costituisce parte integrante* della presente decisione;
- d) all'efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune Eurostars, descritte nell'allegato I della presente decisione, compreso il lancio di inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni;

- e) all'assunzione dell'impegno, da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, di cofinanziare il programma comune Eurostars e all'effettivo versamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del programma Eurostars;
- f) al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹;
- g) alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del Settimo programma quadro nonché dei principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al contributo allo sviluppo sostenibile, e,
- h) alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell'ambito del programma comune Eurostars e all'attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell'ambito dell'attuazione del programma comune Eurostars, **la concessione di un contributo finanziario a terzi, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati a livello centrale conformemente all'allegato II**, in esito agli inviti a presentare proposte per l'ottenimento di contributi, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza. Il contributo finanziario ■ è concesso in base all'eccellenza scientifica e tenendo conto della natura specifica del gruppo di PMI interessate e dell'impatto **socioeconomico a livello europeo, e della pertinenza rispetto agli obiettivi globali del programma**, conformemente ai principi e alle procedure previsti nell'allegato I ■ .

Articolo 4

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l'erogazione del contributo finanziario a terzi da parte della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento || regolamento finanziario ||, l'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità al programma comune Eurostars è considerato un'entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all'articolo 1 può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

¹ GU C 323, del 30.12.2006, pag. 1.

Articolo 6

Alle condizioni stabilite nell'accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, o nei casi in cui gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune Eurostars, la Comunità può ridurre, ***ritirare o cessare*** la propria partecipazione finanziaria in funzione dell'effettiva attuazione del programma e dell'importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti per la sua attuazione.

Articolo 7

Nell'attuazione del programma comune Eurostars gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti ***adottano le misure necessarie a garantire il*** recupero integrale, ***di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dell'articolo 38, paragrafo 2 delle relative modalità di esecuzione.***

Articolo 8

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 9

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione.

Articolo 10

Ogni Stato membro può partecipare al programma comune Eurostars ***conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 2.***

Articolo 11

Ogni paese terzo può partecipare al programma comune ***conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 2 e purché*** la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti.

Articolo 12

La Comunità può concordare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni della propria partecipazione finanziaria in caso di partecipazione al programma comune Eurostars di qualsiasi paese associato al Settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese.

Articolo 13

1. La relazione annuale relativa al Settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende in particolare una sintesi delle attività del programma comune Eurostars fondata sulla relazione annuale che la struttura specifica di esecuzione deve trasmettere alla Commissione.

2. Due anni dopo l'inizio del programma, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune Eurostars *che* analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi *definiti nell'allegato I. Tale valutazione include inoltre* raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l'integrazione *scientifica, amministrativa e finanziaria, valutare la capacità delle PMI che effettuano attività di R&S in particolare di accedere al programma comune Eurostars nonché la qualità e l'efficienza della sua attuazione.* La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di *modifica* della presente decisione.

3. Alla fine del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il *terzo* giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il *presidente*
||

Per il Consiglio
Il *presidente*
||

ALLEGATO I

Descrizione degli obiettivi e delle attività del programma comune Eurostars

I. Obiettivi

Obiettivo della presente iniziativa, avanzata dai paesi membri di EUREKA, è istituire il programma comune Eurostars mirato alle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (R&S). Si tratta di imprese ad alta intensità di conoscenze, basate sulla tecnologia/innovazione, che svolgono un ruolo fondamentale nel processo di innovazione e sono caratterizzate da un marcato orientamento al mercato o ai clienti, finalizzato ad acquisire una forte posizione internazionale mediante progetti orientati al mercato fortemente innovativi. Grazie alla loro capacità di R&S, esse sono in grado di sviluppare prodotti, processi o servizi che presentano evidenti vantaggi in termini di innovazione o tecnologia. Le imprese possono essere diverse per quanto riguarda la dimensione e la portata delle attività: può trattarsi ad esempio di imprese solidamente stabilite con esperienza nell'esecuzione di R&S di punta orientata alle applicazioni, oppure di nuove società con un elevato potenziale. La R&S costituisce per esse un elemento fondamentale della strategia e dei piani aziendali. Queste imprese devono essere PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹ **e dedicare una parte consistente delle loro attività alla R&S. I limiti dettagliati di tali attività devono essere specificati in linea con l'allegato II.**

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei seguenti modi:

- (1) creando un meccanismo europeo **facilmente accessibile e** sostenibile di supporto alla R&S a favore delle PMI che effettuano attività di R&S;
- (2) incoraggiandole a creare nuove attività economiche basate sui risultati delle attività di R&S e a portare sul mercato nuovi prodotti, processi e servizi più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti possibile;
- (3) promuovendo lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale e l'internazionalizzazione di tali imprese.

Il programma comune Eurostars completerà programmi nazionali ed europei esistenti volti a sostenere le PMI in esame nei loro processi innovativi.

Esso contribuirà alla competitività, all'innovazione, all'occupazione, al cambiamento economico, allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale in Europa e faciliterà il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di Barcellona. **Il programma sosterrà**, mediante il suo approccio ascendente, le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione svolte da consorzi transnazionali guidati da PMI che effettuano attività di R&S e collaborerà, se opportuno, con organizzazioni di ricerca e/o grandi imprese.

¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Il programma comune Eurostars mira ad allineare e sincronizzare i programmi di ricerca e innovazione nazionali pertinenti per istituire un programma comune integrato a livello scientifico, amministrativo e finanziario, che rappresenterà un contributo importante verso la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. L'integrazione scientifica viene ottenuta mediante la definizione e attuazione comune di attività nell'ambito del programma comune Eurostars. L'integrazione amministrativa viene ottenuta attraverso il ricorso al segretariato EUREKA come struttura specifica di esecuzione. Il suo ruolo è gestire il programma comune Eurostars e monitorarne l'esecuzione, come specificato nell'allegato II. L'integrazione finanziaria impone agli Stati partecipanti di contribuire efficacemente al finanziamento del programma comune Eurostars, in particolare impegnandosi a finanziare i partecipanti ai progetti Eurostars selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali Eurostars.

Più a lungo termine, la presente iniziativa deve tendere a sviluppare forme di integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria più stretta. Gli Stati membri partecipanti, l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (in appresso gli "Stati partecipanti") dovrebbero rafforzare ulteriormente l'integrazione e rimuovere le barriere *giuridiche e amministrative esistenti a livello nazionale* che ostacolano la cooperazione internazionale *nel quadro dell'iniziativa*.

II. Attività

L'attività principale del programma comune Eurostars consiste in attività di R&S guidate da una o più PMI stabilite negli Stati partecipanti che effettuano attività di R&S. ***Al programma possono partecipare anche le organizzazioni di ricerca, le università, altre PMI o le grandi imprese.*** Le attività di R&S, che possono essere realizzate in qualsiasi ambito scientifico e tecnologico, sono:

- (1) attuate mediante progetti transnazionali con più partner, che coinvolgono almeno due partecipanti indipendenti di Stati partecipanti diversi e che riguardano attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione, formazione e diffusione ;
- (2) eseguite per la parte fondamentale da PMI che effettuano attività di R&S; ***Per ciascun progetto, le PMI che effettuano attività di R&S*** dovrebbero contribuire ***collettivamente alla maggior parte*** dei costi ***totali*** connessi ***alle attività di R&S di tutti i partecipanti***. Se necessario per il progetto, si può ipotizzare il subappalto di elementi secondari;
- (3) mirate alla ricerca e allo sviluppo orientati al mercato; devono avere breve o media durata e prefiggersi obiettivi ambiziosi; le PMI devono dimostrare la capacità di sfruttare i risultati dei progetti in un arco di tempo realistico;
- (4) guidate e coordinate da una **PMI partecipante che effettua** attività di R&S **»,** la cosiddetta "PMI capofila".

Al fine di promuovere il programma comune Eurostars e rafforzarne l'impatto, saranno inoltre sostenute in misura limitata attività di intermediazione, promozione dei programmi e collegamento in rete. In tale ambito verranno organizzati seminari e si stabiliranno contatti con altri soggetti interessati, come investitori e fornitori di servizi di gestione delle conoscenze.

III. Risultati attesi dall'attuazione del programma

Il principale risultato atteso dal programma comune Eurostars è un nuovo programma comune europeo di ricerca e sviluppo a favore delle PMI che effettuano attività di R&S; si tratta di un programma di approccio ascendente, basato su EUREKA e cofinanziato dai programmi R&S nazionali partecipanti e dalla Comunità europea.

La struttura specifica di esecuzione presenterà una relazione annuale in cui vengono illustrati in dettaglio l'attuazione del programma comune (processo di valutazione e selezione, statistiche sulla composizione del gruppo valutatore, numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione ecc.) e i progressi compiuti in materia di integrazione. Alla fine del programma la struttura specifica di esecuzione effettuerà una valutazione ex post dell'impatto.

IV. Attuazione del programma

Il programma comune Eurostars sarà gestito da una struttura specifica di esecuzione che centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico), in risposta a un invito a presentare proposte annuale, comune e centralizzato, con varie scadenze intermedie. Le proposte dei progetti verranno valutate e selezionate a livello centrale sulla base di criteri di ammissibilità trasparenti e comuni mediante una procedura in due fasi. Nella prima fase le proposte vengono valutate da almeno due esperti indipendenti, che ne esaminano gli aspetti tecnici e commerciali. Questi esperti possono agire a distanza. Nella seconda fase un comitato di valutazione internazionale, composto da esperti indipendenti, redige una graduatoria delle proposte. La graduatoria, approvata a livello centrale, è vincolante per l'assegnazione dei fondi a titolo del contributo comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars. La struttura specifica di esecuzione è responsabile del controllo dei progetti e vengono istituite procedure operative comuni per gestire l'intero ciclo del progetto. ***La struttura specifica di esecuzione adotterà le opportune misure per incoraggiare il riconoscimento del contributo della Comunità al programma comune Eurostars, sia per quanto riguarda il programma stesso in generale, sia in riferimento ai singoli progetti. Essa dovrebbe dare un'adeguata visibilità a tale contributo grazie all'utilizzo del logo comunitario su tutto il materiale pubblicato, sia in formato cartaceo che elettronico, relativo al programma.*** I partecipanti ai progetti selezionati Eurostars fanno riferimento, a livello amministrativo, ai rispettivi programmi nazionali.

V. Meccanismo di finanziamento

Il programma comune Eurostars è cofinanziato dagli Stati partecipanti e dalla Comunità. Gli Stati partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per la partecipazione al programma comune e contribuiscono al cofinanziamento delle sue attività. I contributi nazionali possono provenire da programmi nazionali esistenti o di nuova creazione, a condizione che rispettino l'approccio ascendente di Eurostars. Gli Stati partecipanti hanno la facoltà di aumentare il finanziamento nazionale assegnato al programma, in qualsiasi momento nel corso di esso.

Finanziamento a livello del programma

Il contributo comunitario al progetto comune Eurostars, che sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione, è fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari effettivi degli Stati partecipanti, con un massimale di 100 milioni di euro. ■

Una percentuale massima del 4,5% del contributo finanziario comunitario verrà utilizzata **dalla** struttura specifica di esecuzione **per contribuire alla copertura dei costi operativi** del programma.

Il contributo finanziario comunitario ai progetti Eurostars selezionati è trasferito dalla struttura specifica di esecuzione agli organismi di finanziamento nazionali designati dagli Stati partecipanti, sulla base di un accordo da concludersi fra tali organismi e la struttura specifica di esecuzione. **Gli** organismi di finanziamento nazionali **finanziano i partecipanti nazionali le cui proposte sono selezionate a livello centrale e ripartiscono** il contributo finanziario comunitario **proveniente dalla struttura specifica di esecuzione**.

Finanziamento dei progetti Eurostars

L'assegnazione, ai progetti Eurostars selezionati, del finanziamento a titolo dei bilanci nazionali e del contributo comunitario segue l'ordine della graduatoria. Il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti viene calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti.

In caso di prestito, si procede a un calcolo standard dell'equivalenza lorda in sovvenzioni tenendo conto dell'intensità dei bonifici di interessi e del tasso medio di inadempienza del programma nazionale sottostante.

VI. Accordi sui DPI (diritti di proprietà intellettuale)

La struttura specifica di esecuzione adotta la politica sulla proprietà intellettuale del programma comune Eurostars **ai sensi dell'articolo 4 della decisione**. Obiettivo di tale politica è promuovere la creazione di conoscenza, nonché lo sfruttamento e la diffusione dei risultati dei progetti a favore dei destinatari costituiti da PMI che effettuano attività di R&S. In tale contesto dovrebbe servire da modello l'approccio adottato nell'ambito delle norme di partecipazione¹ al Settimo programma quadro.

¹ GUL 391 del 30.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO II

Gestione del programma comune Eurostars

Il sistema di gestione del programma prevede quattro organismi principali:

- (1) il "gruppo ad alto livello Eureka (GAL)", composto da persone nominate dagli Stati membri di EUREKA in qualità di rappresentanti ad alto livello, più un rappresentante della Commissione . È responsabile dell'ammissione di nuovi Stati *partecipanti* al programma comune Eurostars *conformemente a quanto disposto dagli articoli 50 e 11 della decisione*;
- (2) il "gruppo ad alto livello Eurostars", composto dai rappresentanti ad alto livello EUREKA degli Stati partecipanti al programma comune Eurostars. La Commissione *e gli Stati membri dell'Unione europea non partecipanti al programma si riservano* la possibilità di inviare *rappresentanti* alle sue riunioni in qualità di *osservatori*. È competente per la supervisione dell'attuazione del programma comune Eurostars e in particolare per la nomina dei membri del gruppo consultivo Eurostars, l'approvazione delle procedure operative per la gestione del programma comune Eurostars, l'approvazione della pianificazione e della dotazione degli inviti a presentare proposte e l'approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare;
- (3) il "gruppo consultivo Eurostars", composto dai coordinatori nazionali dei progetti EUREKA degli Stati che partecipano a Eurostars e presieduto dal segretario generale di EUREKA. Il gruppo consultivo Eurostars fornisce consulenza al segretariato *EUREKA* nell'esecuzione del programma comune e in merito ai meccanismi per la sua attuazione, come le procedure di finanziamento, il processo di valutazione e selezione, la sincronizzazione fra le procedure centrali e nazionali e il monitoraggio dei progetti. Fornisce consulenza inoltre sulla pianificazione delle date intermedie dell'invito annuale a presentare proposte. Infine, formula pareri sui progressi dell'esecuzione del programma comune, in particolare i progressi verso una maggiore integrazione.
- (4) Il segretariato EUREKA agisce come struttura specifica di esecuzione per Eurostars; il segretario generale è quindi il rappresentante legale del programma Eurostars . Il segretariato EUREKA è responsabile dell'esecuzione del programma comune e in particolare dei seguenti aspetti:
 - formazione del bilancio dell'invito annuale, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte dei progetti (punto di accesso unico);
 - organizzazione centralizzata dell'ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle proposte di progetti in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti;
 - ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo comunitario;

- raccolta dei conti relativi alla ripartizione fra i partecipanti ai progetti Eurostars del finanziamento da parte degli organismi di finanziamento negli Stati partecipanti;
 - promozione del programma comune Eurostars;
 - relazioni al GAL EUREKA, al GAL Eurostars, █ e alla Commissione █ sul programma comune Eurostars, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione;
 - *informazione della rete EUREKA sulle attività del programma Eurostars.*
-